

STATUTO

"TENNIS CLUB NOTARESCO" Associazione Sportiva Dilettantistica

Art. 1 – Denominazione, sede, colori sociali e logo

1. E' costituita una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Notaresco"** (in breve A.S.D. Tennis Club Notaresco).
2. Essa ha sede in Via D. Alighieri n. 15, 64024 Notaresco (TE).
3. I colori sociali dell'Associazione sono: *rosso e blu*.
4. Il logo dell'Associazione è il seguente:



Art. 2 – Scopo e finalità

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell'associazione non potranno, in nessun caso, essere distribuiti, anche in forme indirette, i proventi delle attività, gli avanzi di gestione, gli utili, nonché i fondi, le riserve o il capitale.
2. Essa ha per finalità principale lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, competitiva e non, o di ogni altro tipo di attività motoria, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport, con particolare attenzione a quella del TENNIS. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del Tennis nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del Tennis.
L'associazione, inoltre, ha come scopo la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:
 - la partecipazione, con propri tesserati, di norma, ad almeno un Campionato Nazionale;
 - ovvero la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato;
 - l'associazione di norma si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascuno anno.

L'associazione ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), riconosciuta dal CONI alla quale è affiliata e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, feste, manifestazioni, tornei, giochi, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività sportiva e intrattenere rapporti con Istituti di credito.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche sociali e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali gratuite o remunerate ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 133/1999 e succ. modd. dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture, il regolare andamento della gestione amministrativa o qualificare e specializzare le sue attività.

4. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 3 – Durata e affiliazione

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati o per provvedimento della Pubblica Autorità.

2. L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con delibera del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

Art. 4 – Domanda di ammissione soci

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori accettando lo Statuto, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.

2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, indicando i dati anagrafici, recapiti e altre informazioni utili al riconoscimento del socio stesso.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

5. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. Le categorie dei soci sono deliberate ogni anno dall'Assemblea Ordinaria e approvate dal Consiglio Direttivo.

7. La quota associativa non può essere trasferita a terzi neanche per causa di morte o rivalutata.

8. La campagna associativa ha carattere annuale e coincide con l'esercizio sociale.

9. Ciascun associato deve contribuire finanziariamente al sostentamento dell'associazione attraverso il versamento della "quota annuale" il cui importo viene definito annualmente dalla Assemblea Ordinaria degli associati in sede di approvazione del Bilancio. Il socio che chiede per la prima volta di essere ammesso deve versare una tassa iniziale di ammissione contestualmente alla presentazione della domanda nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione stabilisce i termini e le modalità per il versamento delle quote associative. La deliberazione può prevedere forme alternative al versamento di danaro quali prestazioni d'opera, conferimenti in natura, rilascio di garanzie o fidejussioni.

Art. 5 – Diritti dei soci

- 1.** Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 2.** Ogni associato ha diritto ad un voto ed a nessuno degli associati può essere riconosciuto un diritto di voto plurimo o proporzionato al conferimento.
- 3.** La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento.

Art. 6 – Decadenza dei soci

- 1.** I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto dalla quota associativa;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- 2.** Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- 3.** L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi

- 1.** Gli organi sociali sono:
 - l'assemblea generale dei soci
 - il Presidente
 - il Consiglio Direttivo

Art. 8 – Assemblea

- 1.** L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
- 2.** La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di norma entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto dal Consiglio Direttivo.
- 3.** L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o , comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

- 1.** Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 – Compiti dell'assemblea-Deliberazioni

1. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

3. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera a maggioranza di essi.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 Convocazione – Procedure Assembleari

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata a mano. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria che deliberi sulle modifiche dell'atto costitutivo o sullo scioglimento dell'associazione deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 12 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della associazione. Esso è composto da almeno tre membri eletti dall'assemblea tra i soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente responsabile ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Le predette cariche possono essere assunte anche congiuntamente. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del

C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Le deliberazioni del consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 13 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Art. 14 – Convocazione direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 – Compiti del Consiglio direttivo

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
- c) redigere il bilancio d'esercizio da sottoporre all'assemblea;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- h) programmare, attuare e vigilare sulla gestione tecnica e organizzativa, predisponendo ed attuando il programma sportivo su base annuale e pluriennale.

Art. 16 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione.

Art. 17 – Il Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile. In tali casi la rappresentanza della associazione viene assunta dal Vicepresidente e/o dal Dirigente Responsabile.

Art. 18 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, collabora all'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

2. Egli partecipa di pieno diritto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. La carica ha durata annuale ed è rinnovabile.

Art. 19 – Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto o bilancio deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, evidenziando eventuali attività commerciali poste in essere accanto all'attività istituzionale.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Una copia del rendiconto deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede sociale almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea che ha all'ordine del giorno la sua approvazione.

Art. 20 – Anno sociale

1. L' esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 – Finanziamento dell'Associazione

1. L'associazione è finanziata:

- a) dalle quote associative annualmente versate;
- b) dai contributi e dalle offerte di enti, associazioni e privati;
- c) dai proventi delle manifestazioni e delle iniziative eventualmente organizzate;
- d) dai proventi delle eventuali attività commerciali accessorie svolte dal sodalizio.

Art. 22 -Patrimonio

1. Il Patrimonio è costituito dalle quote associative versate annualmente in base alle determinazioni del Consiglio Direttivo , dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e dai beni con essi acquistati, ed insieme danno luogo al "Fondo Comune".

Art. 23 – Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a) il libro soci;
- b) il libro verbale delle Assemblee;
- c) il libro verbali del Consiglio direttivo.

I libri sociali devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 24 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. In caso di scioglimento dell'associazione, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge:

- a) in primo luogo, a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla Federazione Italiana Tennis, secondo le direttive del CONI;
- b) in alternativa, a fini sportivi ai sensi dell'art. 90 Legge n. 289/2002.

3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della società, delle obbligazioni assunte dalla società verso la F.I.T. e i suoi Organi, verso le società e i terzi affiliati o tesserati.

4. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori con la maggioranza di cui al 4° comma del precedente art.10. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

5. Disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione secondo le norme di attuazione del Codice Civile (artt.11 – 21)

Art. 25 – Norma Generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Tennis cui l'associazione è affiliata.
2. Il presente Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica **Tennis Club Notaresco** è soggetto ai sensi del comma 5 della art. 90 della Legge n.289 del 27 dicembre 2002 ad imposta di registro in misura fissa.
3. L'associazione ed i singoli associati, nonché gli atleti aggregati sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 29/12/2006 .

Il Presidente dell'Assemblea



[Handwritten signature]

Il Segretario dell'Assemblea

[Handwritten signature]

Timbro Associazione


A.S.D. TENNIS CLUB NOTARESCO

Via Ponte Cavalcavia, 14

64024 NOTARESCO (TE)

Cod. Fisc. 90012050671

Allegato al n° 217 Registro il 22.01.07



3

[Handwritten signature]

